

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA

N. 1 del 24.04.2025

OGGETTO: Art. 13 bis, commi 5 e 5 bis, l.p. 16 giugno 2006, n. 3 - Approvazione dello schema di convenzione per l'esercizio in forma associata di funzioni e di attività ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani ed istituzione del Consorzio EGATO Trentino. Atto obbligatorio

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventiquattro** del mese di **aprile** alle ore **16:00** nella sede della Comunità di Cavalese, il dr. **Marco Viola**, nella sua qualità di **Commissario ad acta**, nominato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 551 di data 17 aprile 2025, ai sensi dell'art. 192 della L.R. 2/2018 per l'approvazione e sottoscrizione dell'adesione obbligatoria a "EGATO Trentino" - Consorzio Pubblico tra Provincia, Comunità e Comuni per la gestione integrata dei rifiuti urbani prevista dall'art. 13 bis, commi 5 e 5 bis, della legge provinciale n. 3 del 2006, con l'assistenza del Segretario Reggente della Comunità **dott.ssa Luisa Degiampietro**, adotta la seguente deliberazione in sostituzione del Consiglio dei Sindaci della Comunità territoriale della val di Fiemme.

IL COMMISSARIO AD ACTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO DEI SINDACI

Premesso che:

- l'articolo 13 bis, comma 5, della l.p. 16 giugno 2006, n. 3 - come modificato dall'art. 51 della L.p. 8 agosto 2023, n. 9 e dall'art. 6, l.p. 30 dicembre 2024, n. 13 - dispone quanto segue: *"Ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani, la Provincia, i Comuni e le Comunità esercitano in forma associata le funzioni e le attività in materia di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto del piano provinciale di gestione dei rifiuti, attraverso un ente di governo dell'ambito istituito mediante convenzione tra i predetti enti. L'ente di governo è costituito in forma di consorzio o in altra forma prevista dall'ordinamento regionale per la gestione associata di funzioni; esso organizza e affida il servizio di gestione integrata dei rifiuti. La convenzione individua la data di operatività dell'ente di governo dell'ambito per la gestione integrata dei rifiuti urbani, i criteri per l'organizzazione e l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - anche mediante l'individuazione di sub-ambiti in base al criterio di differenziazione territoriale e socio-economica ove ne sia motivata la maggiore efficacia ed efficienza del sistema complessivo - e disciplina le modalità per il conferimento o la messa a disposizione degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali all'ente di governo da parte degli enti partecipanti. La convenzione individua inoltre disposizioni transitorie per assicurare la fornitura del servizio nel primo periodo di operatività"*

dell'ente di governo, con particolare riguardo alla transizione dal sistema di gestione in essere alla data di entrata in vigore di questo comma alla gestione integrata. La convenzione individua anche le condizioni per gli affidamenti transitori e la durata massima degli stessi, anche in relazione alla prima fase di operatività prevista dal comma 5 ter e alla cessazione anticipata degli stessi a conclusione di tale fase. Fino alla conclusione di tale fase, la continuità del servizio pubblico essenziale di raccolta dei rifiuti urbani è assicurata in ogni caso anche attraverso la prosecuzione delle gestioni in essere alla data di stipulazione della convenzione, alle medesime condizioni. In ogni caso il periodo precedente si applica alle gestioni in essere al 31 dicembre 2024 per un periodo di tempo non superiore a cinque anni”;

- il successivo comma 5 bis - anch'esso modificato dall'art. 51 della L.p. 8 agosto 2023, n. 9 e dall'art. 6, L.p. 30 dicembre 2024, n. 13 - prevede, ulteriormente, che *“lo schema della convenzione prevista dal comma 5 è approvato dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore di questo articolo ed entro i successivi quarantacinque giorni è sottoscritto dalla Provincia, dalle comunità e dai comuni. La sottoscrizione della convenzione entro il termine previsto da questo comma costituisce atto obbligatorio”;*

- la gestione associata da parte degli Enti pubblici sarà svolta mediante un Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale - EGATO, istituito mediante convenzione tra i predetti Enti;

- l'Ente di governo è costituito in forma di consorzio e ha il compito di organizzare e affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

- con nota prot. 972152 di data 23 dicembre 2024, l'Assessore all'agricoltura, promozione dei prodotti trentini, ambiente, difesa idrogeologica ed enti locali della Provincia autonoma di Trento, ed il Presidente del Consiglio delle autonomie locali della provincia di Trento hanno comunicato che, in pari data, lo stesso Presidente del CAL ed il Presidente della Provincia avevano siglato l'intesa in relazione allo schema di convenzione di cui alle precitate disposizioni, unitamente alle note del 29 gennaio 2025 e del 3 febbraio 2025 dell'Assessora all'agricoltura, promozione dei prodotti trentini, ambiente, difesa idrogeologica ed enti locali della Provincia Autonoma di Trento, Giulia Zanotelli;

- la Giunta provinciale con deliberazione 10 gennaio 2025 n. 3, ha approvato lo schema di convenzione costitutiva dell'Ente di governo, denominato "EGATO Trentino – consorzio pubblico tra Provincia, Comunità e Comuni - per la gestione integrata dei rifiuti urbani autorizzando nel contempo il Presidente della Provincia alla sua sottoscrizione;

- i Comuni, le Comunità e la stessa Provincia autonoma di Trento debbono pertanto procedere, entro i successivi quarantacinque giorni, alla sottoscrizione della convenzione, nel testo su cui si è formata l'intesa fra la Provincia ed il Consiglio delle autonomie locali, trasmesso in allegato alla nota sopra richiamata, ed allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale. La sottoscrizione della convenzione costitutiva dell'Ente di governo, denominato "EGATO Trentino – consorzio pubblico tra Provincia, Comunità e Comuni - per la gestione integrata dei rifiuti urbani, previo espletamento dell'iter deliberativo previsto secondo il rispettivo ordinamento, costituisce atto obbligatorio;

- nello specifico, l'approvazione della convenzione costitutiva dell'Ente di governo, denominato "EGATO Trentino" – consorzio pubblico tra Provincia, Comunità e Comuni - per la gestione integrata dei rifiuti urbani ricade fra le competenze del Consiglio dei Sindaci, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 3/2006;

- in seduta del 10.02.2025 il Consiglio dei Sindaci della Comunità territoriale della val di Fiemme, è stato chiamato a deliberare sul tema, e la votazione in forma palese per alzata di mano sulla proposta di deliberazione ad oggetto “Art. 13 bis, comma 5, L.p. 16 giugno 2006, n. 3 - Approvazione della Convenzione per l'esercizio in forma associata di funzioni e di attività ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani” ha ottenuto il seguente esito: n. 0 favorevoli: n. 7 contrari: n. 1 astenuto (Boninsegna Paolo) espressi dagli 8 consiglieri presenti e votanti;

- la Giunta provinciale, con deliberazione n. 320 del 7 marzo 2025, che qui si richiama integralmente, ha invitato pertanto la Comunità territoriale della Val di Fiemme, ai sensi dell'art. 192 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, all'approvazione e alla sottoscrizione dell'adesione obbligatoria a “EGATO Trentino” – Consorzio pubblico tra Provincia, Comunità e Comuni per la gestione integrata dei rifiuti urbani, prevista dall'art. 13 bis, commi 5 e 5 bis, della legge provinciale n. 3 del 2006, assegnando ad esso un termine di 30 giorni per adempiere, decorrente dalla data di ricevimento del provvedimento avvenuta il 13 marzo 2025 (rif. comunicazione Dipartimento enti locali, agricoltura e ambiente del 12 marzo 2025, prot. n. 208403);

- conseguentemente, la Giunta provinciale, con deliberazione n. 551 del 17 aprile 2025, che qui si richiama integralmente, ha nominato un commissario per provvedere, in sostituzione del Comune/Comunità inadempiente di un obbligo di legge, all'approvazione e alla sottoscrizione della convenzione.

Valutate le dichiarazioni del Presidente della Comunità dirette, da un lato, a ricostruire le ragioni storiche e di opportunità economico-gestionale che hanno portato tutti gli enti pubblici della Valle di Fiemme sin dal 2004 ad attivare, con grandi risultati, la gestione unitaria del servizio di raccolta attraverso una società

in house su un ambito territoriale unico, corrispondente all'intera valle e, dall'altro, a sottolineare come alcune previsioni contenute nella convenzione non siano sufficienti a garantire il mantenimento del loro modello: in particolare i quorum previsti in convenzione "una testa un voto" per la costituzione dei sub ambiti non danno alcuna garanzia di adeguata rappresentatività alla Valle di Fiemme e conseguentemente non assicurano che il futuro sub ambito corrisponda all'attuale e nulla viene detto in convenzione sul trasferimento o sulla gestione del patrimonio della società *in house*;

valutate le ragioni del parere negativo del segretario comunale, espresse nella relazione istruttoria, e che qui si riassumono: illegittimità della convenzione con riferimento alle modalità di scelta del presidente del consorzio per contrasto con la legge provinciale n. 3 del 2006; mancanza dello statuto del consorzio che doveva essere approvato unitamente alla convenzione; carenza nella convenzione dei criteri relativamente all'affidamento del servizio di gestione integrata dei servizi; le norme di funzionamento degli organi sono generiche e contraddittorie; le norme sulla rappresentatività degli enti aderenti sono carenti o contraddittorie o comunque non chiare; le funzioni degli organi non sono definite in assenza dell'approvazione dello statuto ed infine, sulla parte finanziaria, generiche o del tutto carenti le norme sul regime o eventuale trasferimento del patrimonio al nuovo consorzio e sul regime futuro della società *in house*;

valutato il quadro normativo complessivo della materia e gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale, occorre rilevare che il legislatore provinciale con la legge provinciale n. 3 del 2006 ha recepito coerentemente i principi della legislazione statale sulla materia della gestione integrata del ciclo dei rifiuti che la Corte Costituzionale ha più volte ricondotto alla tutela dell'ambiente, materia riservata allo Stato;

in particolare, il legislatore nazionale, in attuazione della normativa comunitaria e conformemente a quanto la giurisprudenza costante della Corte costituzionale ha affermato nel corso degli anni, ha disciplinato la materia della gestione dei rifiuti, riconducendola alla «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» attraverso l'individuazione di livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale. Il nuovo modello di governance ha previsto delle Autorità d'ambito o Enti di governo d'ambito, individuando altresì i bacini territoriali ottimali di estensione minima pari a cinquecentomila abitanti, definendo chiaramente le loro competenze e prevedendo l'adesione obbligatoria alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti da parte di tutti gli enti territoriali coinvolti. La previsione dell'obbligatorietà dell'adesione prevista dalla norma provinciale, discende direttamente dalla norma statale, segnatamente dall'art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge n. 148 del 2011 e ss.mm.;

su molti dei profili della materia, la Corte Costituzionale ha avuto modo di esprimersi più volte, come detto; in particolare, e in via meramente esemplificativa, nelle sentenze n. 50 del 2013, n. 58 del 2015, n. 160 del 2016 e n. 244 del 2016, la Corte Costituzionale ha delineato chiaramente il perimetro della competenza dello Stato in materia ad esso riservata, riconducendola alla tutela dell'ambiente, chiarendo lo specifico ruolo dell'autorità d'ambito o ente di governo e quello degli enti locali in seno all'autorità d'ambito, chiarendo altresì come le norme sull'adesione obbligatoria all'autorità d'ambito non ledano l'autonomia amministrativa degli enti locali, in quanto si limitano a razionalizzare le modalità di esercizio al fine di superare la frammentazione della gestione e chiarendo infine che la scelta delle modalità di esercizio dei poteri sostitutivi spettano ad ogni legislatore regionale;

in ragione di quanto esaminato, le valutazioni rese dalla Comunità territoriale della val di Fiemme, in particolare quelle relative al regime patrimoniale e alla gestione economico finanziaria del costituendo consorzio, nonché alla totale carenza dei criteri relativamente all'affidamento del servizio di gestione integrata dei servizi, trovano al contrario pieno riscontro, coerentemente al quadro giuridico sopra delineato, sia nella legge provinciale n. 3 del 2006, sia nelle norme della convenzione, che non possono che dettare i principi generali della nuova governance, essendo di spettanza del nuovo consorzio, non appena sarà costituito e nel suo primo periodo di operatività della durata di cinque anni, e non singolarmente degli enti aderenti, operare le scelte strategiche e operative per attuare il nuovo modello, sulla base dei criteri e delle analisi che la legge provinciale 3 del 2006 chiaramente indica; i profili sollevati dalla Comunità, seppur non giudicabili sotto il profilo del merito, non appaiono sufficienti a motivare e sostenere giuridicamente la mancata approvazione della convenzione, atto obbligatorio per legge;

valutato inoltre il contenuto delle note del 29 gennaio 2025, prot. 75394, a firma dell'Assessore provinciale all'agricoltura, promozione dei prodotti trentini, ambiente, difesa idrogeologica e enti locali, e del 4 febbraio 2025, prot. n. 95406, a firma congiunta dell'Assessore provinciale e del Presidente del Consiglio delle Autonomie locali e dirette a fornire riscontro a Sindaci e Presidenti di Comunità su aspetti ritenuti delicati del contenuto della convenzione costitutiva del consorzio e del ruolo degli enti aderenti, rinviando a specifico disegno di legge il rafforzamento di taluni degli aspetti ritenuti non chiari, in particolare il profilo delle modalità di scelta del presidente del consorzio e il profilo dell'iter di approvazione dello statuto del consorzio; aspetti sollevati anche dalla Comunità; va evidenziato, come peraltro ampiamente detto nella nota a firma congiunta appena richiamata, sotto il primo profilo dell'apparente contrasto tra norma di legge e norme di convenzione

sulle modalità di scelta del presidente del consorzio, quand'anche fosse da ritenersi un profilo di illegittimità esso inciderebbe sulla norma specifica facendo prevalere la norma di legge, non certo sull'intera convenzione; sotto il profilo dell'approvazione dello statuto è stato ampiamente chiarito come essa, in presenza del riconoscimento dell'autonomia statutaria al nuovo consorzio, non debba necessariamente essere contestuale all'approvazione della convenzione; entrambi i profili sollevati dalla Comunità non si ritengono sufficientemente indagati nè motivati; nel complesso i profili sollevati dalla Comunità, seppur non giudicabili sotto il profilo del merito, non appaiono sufficienti a motivare e sostenere giuridicamente la mancata approvazione della convenzione, atto obbligatorio per legge;

valutato altresì che il disegno di legge n. 54/XVII recante: *“Modificazioni urgenti della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativamente all'imposta immobiliare semplice, della legge provinciale sulla finanza locale 1993, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e disposizioni finanziarie per l'attuazione dell'articolo 29 (Candidatura della Provincia autonoma di Trento all'organizzazione dei mondiali di ciclismo 2031) della legge provinciale 30 dicembre 2024, n. 13”* è stato già approvato dalla competente commissione consiliare e calendarizzato per l'approvazione del Consiglio provinciale nella tornata del 6-8 maggio 2025;

valutato che l'adesione al nuovo consorzio non mette in discussione le ragioni storiche e di opportunità economico-gestionale che hanno portato gli enti pubblici della Valle di Fiemme sin dal 2004 ad attivare la gestione unitaria del servizio di raccolta attraverso una società in house su un ambito territoriale unico corrispondente all'intera valle e che anzi, al contrario, si auspica che la futura organizzazione che il consorzio darà all'assetto territoriale del servizio saprà riconoscere i buoni risultati ottenuti;

valutato che, al di là della obbligatorietà e della cogenza delle azioni che il legislatore impone agli enti, l'adesione al nuovo consorzio rappresenti la miglior soluzione possibile, allo stato, per accrescere ulteriormente l'efficienza del servizio e quindi in definitiva un'opportunità che possa concorrere ad accrescere il benessere della popolazione;

Tutto ciò premesso, si ritiene sussistano i presupposti per approvare la Convenzione per l'esercizio in forma associata di funzioni e di attività ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani, nel testo allegato al presente provvedimento, come parte integrante e sostanziale dello stesso, e conforme all'intesa siglata dal Presidente della Provincia e dal Presidente del Consiglio delle autonomie locali.

Al fine di poter provvedere tempestivamente alla sottoscrizione della Convenzione in oggetto, si rende necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL COMMISSARIO

- vista la direttiva quadro sui rifiuti, direttiva 2008/98/CE, così come recepita nel Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- visto il Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, in particolare dall'articolo 195 e segg.;
- visto il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
- visto il Piano di gestione dei rifiuti, inizialmente approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 di data 30 aprile 1993 e i successivi aggiornamenti e piani stralcio per specifiche categorie di rifiuto;
- visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg., recante “Approvazione del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti”;
- visto l'articolo 13 bis, commi 5 e 5 bis, della l.p. 16 giugno 2006, n. 3;
- visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;
- visti i provvedimenti della Giunta provinciale e gli altri atti sopra richiamati;
- visto lo Statuto comunale;
- visti gli allegati pareri negativi di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione – resi ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m., resi dal Segretario reggente e dal Responsabile del Servizio finanziario;
- ritenuto di non conformarsi agli stessi, per le motivazioni già indicate precedentemente in atto;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 13 bis della Legge provinciale n. 3/2006, per le ragioni meglio esposte in premessa e che qui si richiamano a motivazione del presente provvedimento, lo schema di convenzione costitutivo dell'ente di governo denominato "EGATO Trentino" – Consorzio di diritto pubblico tra Provincia, Comunità e Comuni per l'esercizio in forma associata di funzioni e di attività ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani, nel testo allegato sub A) al presente provvedimento, come parte integrante e sostanziale dello stesso, conforme all'intesa siglata tra il Presidente della Provincia ed il Presidente del Consiglio delle autonomie locali;
2. di rinviare a successiva deliberazione del Consiglio dei Sindaci l'approvazione dello Statuto dell'EGATO Trentino, ai fini della successiva approvazione da parte dell'assemblea ai sensi dell'art. 7, comma 11, della convenzione di cui al punto 1;
3. di stabilire che il sottoscritto nella sua qualità di Commissario ad acta provvederà, in esecuzione del presente provvedimento, alla sottoscrizione della convenzione in oggetto;
4. dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige, di cui alla L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m..

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse ai sensi art. 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SEGRETARIO REGGENTE

Dr.ssa Luisa Degiampietro

IL COMMISSARIO

Dr. Marco Viola

ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Pubblicato all'albo telematico della Comunità sul sito www.albotelematico.tn.it per dieci (10) giorni consecutivi dal 24.04.2025

Provvedimento esecutivo dal **24.04.2025**

Cavalese, li **24.04.2025**

Il Segretario Reggente
dott.ssa Luisa Degiampietro